

*Il regolamento sulle autorizzazioni paesaggistiche (in G.U.) sveltisce i tempi per 39 interventi*

# Piccola edilizia semplificata a metà

## I professionisti dovranno attestare la regolarità degli incrementi

DI ANTONIO CICCIA

**S**emplificata l'autorizzazione paesaggistica per i piccoli interventi edilizi. Ma non per i professionisti che dovranno attestare la regolarità di incrementi di volumetria (fino a 100 metri cubi) o demolizioni e ricostruzioni o della installazione di tende da sole a parabole. Sono, infatti, questi alcuni degli interventi oggetto del dpr 9 luglio 2010, n. 139, e cioè del regolamento sul procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità. Il provvedimento, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 agosto 2010, avrà immediata efficacia per le regioni ordinarie, mentre quelle speciali dovranno adeguare il proprio ordinamento. La semplificazione consiste in minori documenti da produrre, in tempi più stretti (60 giorni è il termine di conclusione del procedimento, nei passaggi procedurali). Gli interventi di lieve entità, elencati in coda al

provvedimento, sono 39 e corrispondono al 75% del totale degli interventi. L'istanza deve essere corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato su una scheda tipo. Non si applica, dunque, il dpcm 12/12/2005. Tra l'altro si accorpa nella relazione anche l'attestazione di conformità dell'intervento alla disciplina del paesaggio e alla disciplina edilizia e urbanistica. Se possibile l'istanza si presenta per via telematica e, se riguarda attività industriali o artigianali, tramite lo sportello unico. Come si può notare l'autorizzazione non è di certo semplificata per il tecnico, che si assume la responsabilità delle attestazioni di conformità urbanistica. Il procedimento autorizzatorio semplificato deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. In questo caso la semplificazione si coglie sui tempi, che vengono ridotti dai 105 previsti (40 presso l'ente locale, 45 per il parere vincolante del soprintendente e 20 per il prov-

vedimento definitivo). Se l'amministrazione competente (comune o, in qualche caso, provincia o regione) esprime valutazione negativa la domanda viene direttamente rigettata, senza investire del procedimento la soprintendenza competente per territorio). In caso, invece, di valutazione positiva della conformità, o della compatibilità paesaggistica, l'amministrazione locale (o regionale) invia la pratica al soprintendente. Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, allora formula un parere vincolante favorevole. Se la valutazione del soprintendente è negativa (e quindi in contrasto con quella positiva dell'amministrazione locale) il soprintendente rigetta direttamente l'istanza, senza investire nuovamente della questione l'ente locale. L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.

**10** ONLINE  
 Il regolamento sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

### Gli interventi semplificati

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incremento di volume non superiore al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc</li> <li>2. Demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti</li> <li>3. Demolizioni</li> <li>4. Interventi sui prospetti degli edifici esistenti</li> <li>5. Interventi sulle coperture degli edifici esistenti</li> <li>6. Adeguamento alla normativa antisismica o per il contenimento dei consumi energetici</li> <li>7. Realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali</li> <li>8. Tettoie, porticati, chioschi da giardino e simili con superficie non superiore a 30 mq</li> <li>9. Manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni</li> <li>10. Superamento delle barriere architettoniche</li> <li>11. Cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno</li> <li>12. Modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza</li> <li>13. Interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti</li> <li>14. Monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali</li> <li>15. Posa in opera di piccoli cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei</li> <li>16. Tende da sole per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi</li> <li>17. Adeguamento della viabilità esistente,</li> <li>18. Allaccio alle infrastrutture a rete soprasuolo</li> <li>19. Linee elettriche e telefoniche su palo</li> <li>20. Adeguamento di cabine elettriche o del gas</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>21. Arredo urbano</li> <li>22. Impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, comprese parabole, antenne</li> <li>23. Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni</li> <li>24. Impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili</li> <li>25. Installazione in soprasuolo di serbatoi di gas</li> <li>26. Impianti tecnici esterni al servizio di edifici produttivi</li> <li>27. Manufatti completamente interrati</li> <li>28. Pannelli solari, termici e fotovoltaici minimi</li> <li>29. Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico</li> <li>30. Tombinamento parziale di corsi d'acqua</li> <li>31. Ripascimento localizzato di tratti di arenille</li> <li>32. Manufatti di difesa dalle acque</li> <li>33. Taglio selettivo di vegetazione</li> <li>34. Riduzione di superfici boscate</li> <li>35. Ripristino di prati e coltivazioni agrarie tipiche</li> <li>36. Taglio di alberi isolati o in gruppi</li> <li>37. Ricovero attrezzi agricoli</li> <li>38. Strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni</li> <li>39. Strutture stagionali amovibili non permanenti per attività turistiche, sportive o del tempo libero</li> </ol> |
|---|--|

**Piccola edilizia semplificata a metà**  
 I professionisti dovranno attestare la regolarità degli incrementi

**ITALIA OGGI**  
 DAL 3 SETTEMBRE IN EDICOLA  
**IL NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO**

www.italiaoggi.it